



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

Del **29/04/2026**

Proposta n. 35/2026

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. RECEPIMENTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 1/2026

L'anno **duemilaventisei**, questo giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 18:30 in ottemperanza all'art. 39 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con proprio atto n.164 del 27/12/2021, "*Disciplina delle sedute in videoconferenza*", appositamente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in presenza presso l'Auditorium "Rita Levi Montalcini" (via 29 maggio n.4 - Mirandola) con possibilità di presenziare anche in modalità di videoconferenza mediante piattaforma di collegamento audio-video Zoom, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge.

Fatto l'appello, sono presenti i Sigg.ri:

N	Nominativo	Funzione	P	A	N	Nominativo	Funzione	P	A
1	BUDRI LETIZIA	Sindaco	X		10	RIGHETTI GIANNI	Consigliere	X	
2	TOSELLI LUCA	Consigliere	X		11	TIRABASSI ANTONIO	Presidente del Consiglio	X	
3	MANTOVANI ROBERTA	Consigliere	X		12	BASSOLI CARLO	Consigliere	X	
4	ORTOLANI NADIA	Consigliere	X		13	GRECO ANNA	Consigliere	X	
5	MAINI LISA	Consigliere		X	14	GUARDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
6	GOLINELLI GUGLIELMO	Consigliere	X		15	BERNAROLI LAURA	Consigliere	X	
7	TASSI GIULIANO	Consigliere	X		16	SIENA GIORGIO	Consigliere	X	
8	FURLANI MARCELLO	Consigliere	X		17	GATTI ENRICO	Consigliere	X	
9	RUSSO MASSIMILIANO	Consigliere	X						

Presenti: n. **16**

N	Nominativo	Funzione	P	A	N	Nominativo	Funzione	P	A
1	MARCHI MARINA	Assessore	X		4	SECCHIA LISA	Assessore	X	
2	DONNARUMMA MARCO	Assessore	X		5	LUPPI FEDERICA	Assessore		X
3	CARAFOLI LUCA	Assessore	X						

Partecipa il Segretario Generale Margherita Clemente.

Il Sig. Antonio Tirabassi nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: Golinelli Guglielmo, Russo Massimiliano, Bassoli Carlo.

Rispetto all'appello iniziale è presente il consigliere Lisa Maini (Lista Civica Letizia Budri)

Presenti n.17.

Sono assenti gli assessori Marco Donnarumma e Luca Carafoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Lisa Secchia introduce l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) costituisce un servizio sociale pubblico diretto a soddisfare il bisogno abitativo delle famiglie meno abbienti, rappresentando un pilastro fondamentale delle politiche di coesione e inclusione sociale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2024 il Comune di Mirandola ha approvato il "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" che prevede, tra i criteri di punteggio, un valore pregnante al requisito di residenza sul territorio comunale;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026, pubblicata in GU il 14/01/2026 che ha:

- dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che subordinano l'accesso all'alloggio sociale a requisiti di residenza prolungata o che introducono criteri di priorità non legati all'effettivo stato di bisogno, in quanto irragionevoli e discriminatori rispetto alla funzione sociale dell'ERP;
- espresso il principio in base al quale il protrarsi dell'attesa può opportunamente riflettersi nell'anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell'istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato.

Considerato che la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale impone a questa Amministrazione un tempestivo adeguamento dei propri atti regolamentari onde evitare l'insorgere di contenziosi e per garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Ritenuto pertanto necessario:

- rimuovere ogni barriera d'accesso basata sulla mera anzianità di residenza, privilegiando indicatori oggettivi di fragilità economica, sociale e abitativa;
- modificare il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente, al fine di recepire la sentenza sopra citata, sostituendo l'attuale punto v) dell'art. 7:
"v) Richiedente con residenza anagrafica continuativa sul territorio comunale

Residenza ininterrotta	punti
da 0 anni a 9 anni	0
da 10 anni a 15 anni	3
da 16 anni a 20 anni	5
da 21 anni a 24 anni	10
oltre 25 anni	15"

con il seguente punto: “v) *Richiedente con residenza anagrafica continuativa sul territorio comunale oltre 10 anni. Punti 1*”, eliminando di fatto i vincoli di residenza pregressa quali requisiti di ammissibilità e rimodulando i punteggi di priorità in funzione dell'effettivo stato di indigenza e delle condizioni oggettive dell'alloggio di provenienza;

modificare il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente, al fine di recepire la sentenza sopra citata, sostituendo l'attuale punto w) dell'art. 7: “w) *Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia stato già inserito in modo continuativo e in posizione non utile per l'assegnazione dell'alloggio in una delle graduatorie ERP approvate nei 4 anni precedenti. Punti 2*” con il seguente punto “w) *Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia stato già inserito in modo continuativo e in posizione non utile per l'assegnazione dell'alloggio in una delle graduatorie ERP approvate nei 4 anni precedenti. Punti 4*”, volendo rilevare dunque che la permanenza prolungata possa costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata, come indicato dalla stessa sentenza

Ritenuto opportuno introdurre al secondo capoverso dell' “Art. 12 – Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare” la seguente frase: “Annualmente la Giunta comunale stabilisce la quota di alloggi da riservare per progetti a destinazione specifica, concessioni amministrative, mobilità. Tale numero di alloggi non sarà disponibile per le assegnazioni da graduatoria definitiva.”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Richiamata inoltre la linea strategica “6 – Città della Famiglia”, alla quale è collegato l'obiettivo strategico “6.3 – Sostegno all'abitare” e l'obiettivo operativo “6.3.1 – Accesso ai sistemi abitativi: valorizzazione del legame con il territorio e sperimentazione di nuove forme di co-progettazione nell'individuazione di nuove politiche abitative”, contenuta nel succitato Documento Unico di Programmazione, ai quali il presente atto fa riferimento;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23/04/2026 dalla Commissione Consiliare 3^ “Servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero” congiunta alla Commissione consiliare “Affari istituzionali, controllo e garanzia” come da verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Su proposta del Responsabile del procedimento, individuato nella persona della dott.ssa Stefania Poletti, che dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n.190 e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, che ai fini dell'adozione del

presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Stefania Poletti;
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore III - Sociali, Educativi, Culturali e Sport, dott. Giampaolo Zioldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, dott.ssa Manuela Martini, come da delega prot. 55104/2025, in assenza del Dirigente del Settore V – Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. N.267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge per appello nominale da n.17 consiglieri, mediante affermazione vocale-audio, proclamati dal Presidente

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che si rende necessario modificare il Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comune n. 35 del 15/04/2024, al fine di recepire la recente Sentenza Costituzionale n. 1/2026, pubblicata in GU il 14/01/2026 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che subordinano l'accesso all'alloggio sociale a requisiti di residenza prolungata o che introducono criteri di priorità non legati all'effettivo stato di bisogno, in quanto irragionevoli e discriminatori rispetto alla funzione sociale dell'ERP;
2. di sostituire l'attuale punto v) dell'art. 7: "*v) Richiedente con residenza anagrafica continuativa sul territorio comunale*

Residenza ininterrotta		punti
<i>da 0 anni</i>	<i>a 9</i>	<i>0</i>
	<i>anni</i>	
<i>da 10 anni</i>	<i>a 15</i>	<i>3</i>
	<i>anni</i>	
<i>da 16 anni</i>	<i>a 20</i>	<i>5</i>
	<i>anni</i>	
<i>da 21 anni</i>	<i>a 24</i>	<i>10</i>
	<i>anni</i>	
<i>oltre 25 anni</i>		<i>15"</i>

con il seguente punto: "**v) Richiedente con residenza anagrafica continuativa sul territorio comunale oltre 10 anni. Punti 1**", eliminando di fatto i vincoli di residenza pregressa quali requisiti di ammissibilità e rimodulando i punteggi di priorità in funzione dell'effettivo stato di indigenza e delle condizioni oggettive dell'alloggio di provenienza;

3. di sostituire l'attuale punto w) dell'art. 7: "*w) Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia stato già inserito in modo continuativo e in posizione non utile per l'assegnazione dell'alloggio in una delle graduatorie ERP approvate nei 4 anni precedenti. Punti 2*" con il seguente punto "*w) Richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia stato già inserito in modo continuativo e in posizione non utile per l'assegnazione dell'alloggio in una delle graduatorie ERP approvate nei 4 anni precedenti. Punti 4*", volendo rilevare dunque che la permanenza prolungata possa costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata, come indicato dalla stessa sentenza;

4. di inserire all' Art. 12 "Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare" il seguente capoverso: "***Annualmente la Giunta comunale stabilisce la quota di alloggi da riservare per progetti a destinazione specifica, concessioni amministrative, mobilità. Tale numero di alloggi non sarà disponibile per le assegnazioni da graduatoria definitiva.***"

5. di allegare il Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi coordinato con le modifiche apportate con la presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. di disporre la pubblicazione del Regolamento all'albo pretorio comunale, dando atto che lo stesso entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione, in base a quanto previsto dall'art. 10 delle preleggi al codice civile.

Ai sensi dell'art.71, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale, la trascrizione del dibattito è allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente come segue

Il Presidente del Consiglio
Antonio Tirabassi

Il Segretario Generale
Margherita Clemente